

Alessandro Cassarino

*Conoscibilità e segretezza dei contenuti del testamento
nella prospettiva di una divergenza tra 'voluntas' e 'scriptum'.
Qualche annotazione a margine dei dati
delle fonti giurisprudenziali e letterarie*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'efficacia del documento – 3. I riferimenti della giurisprudenza – 4. Il caso di Regolo, cacciatore di eredità – 5. La segretezza dell'atto: un caso a mo' di esempio prima del Sc. Neroniano – 6. Una breve conclusione.

1. *Premessa*

Il tema sul quale ci intratterremo si inserisce in quello più ampio della divergenza tra quanto è stato riportato per iscritto all'interno di un testamento¹ e ciò che si ritengono essere le reali intenzioni del *de cuius*. Si tratta di una questione che può essere discussa sotto angolature diverse. Qui privilegiamo quella della possibilità di una conoscenza anticipata dei contenuti del testamento in rapporto alla sua segretezza e a eventuali errori o omissioni del testatore.

Da Gell. 7.12 pr.² apprendiamo come il sostantivo, che identifica tale

¹ Leggiamo in Ulp. 39 *ad ed.* D. 37.11.1 pr. che le tavole di testamento si intendono quelle scritte su ogni tipo di supporto: tavole di legno o altro materiale, oppure carte o pergamene o pelle conciata di qualunque animale (*Tabulas testamenti accipere debemus omnem materiae figuram: sive igitur tabulae sint lignae sive cuiuscumque alterius materiae, sive chartae sive membranae sint vel si corio alicuius animalis, tabulae recte dicentur*).

² A detta di Gell. 7.12 pr., 2- 4, l'equivoco deriverebbe da un'errata interpretazione di Servio Sulpicio Rufo che ha subito il «fascino di un'attinenza della parola con la *mens*»: *Quod neque «testamentum», sicuti Servius Sulpicius existimavit, neque «sacellum», sicuti C. Trebatius, duplicia verba sunt, sed a testatione productum <alterum>, alterum a sacro imminutum. ... 2. nam compositum esse dixit a mentis contestatione. 3. Quid igitur «calciamentum», quid «paludamentum», quid «pavimentum», quid «vestmentum», quid alia mille per huiusmodi formam producta? etiamne ista omnia composita dicemus? 4. Obrepsisse autem videtur Servio, vel si quis est, qui id prior dixit, falsa quidem, sed non abhorrens neque inconcinna quasi mentis quaedam in hoc vocabulo significatio, sicut hercle C. quoque Trebatio eadem concinnitas obrepsit. Cfr., sull'argomento, A. CASSARINO, *I vizi della volontà nel te-**

atto unilaterale, sia stato fatto discendere, erroneamente, da una attestazione di volontà, ritenendo che questi si componesse di due parole, quali *testatio mentis*. Nonostante l'erronea derivazione etimologica, riportata anche in Mod. 2 *pand.* D. 28.1.1³, Tit. Ulp. 20.1⁴ e in I. 2.10 pr.⁵, il testamento non rileva solo ai fini dello *ius privatum*, ma fa parte altresì dello *ius publicum*, poiché esso appartiene, così come afferma Ulp. 50 *ad ed.* D. 29.3.2 pr., non solo all'erede, ma a tutti coloro che dal testamento ottengono qualcosa (*Tabularum testamenti instrumentum non est unius hominis, hoc est heredis, sed universorum, quibus quid illic adscriptum est: quin potius publicum est instrumentum*)⁶.

Dunque, da qualsiasi visuale lo si osservi, quest'atto è, nello scenario collettivo dei Romani, come anche al giorno d'oggi, un'espressione di ultima volontà, la quale deve possedere i requisiti di essere «seria, effettiva e completa»⁷. Ciò ci induce ad affrontare il nostro argomento analizzando alcuni selezionati testi della giurisprudenza, comparandoli a ulteriori passi della letteratura latina, poiché questi ultimi sono idonei a delineare come la società percepisse l'atto⁸.

stamento. Uno sguardo d'insieme rivolto alla giurisprudenza romana, in Morte, discendenza, eredità. Una storia umana tra natura, cultura e diritto, a cura di A. Cassarino, Torino, 2024, 7 ss. e, in particolare, nt. 7.

³ *Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis post mortem suam fieri velit.*

⁴ *Testamentum est mentis nostrae iusta contestatio in id sollemniter facta, ut post mortem nostram valeat.*

⁵ *Testamentum ex eo appellatur, quod testatio mentis est.*

⁶ Tale appartenenza la possiamo dedurre da Pap. 14 *quaest.* D. 28.1.3, il quale ritiene che la capacità di confezionare l'atto è di diritto pubblico (*Testamenti factio non privati, sed publici iuris est*), ma anche da Ulp. 1 *ad Sab.* D. 28.1.20.6 dove leggiamo, all'inizio del paragrafo, che la donna non può partecipare come testimone in un testamento (*Mulier testimonium dicere in testamento quidem non poterit*). La ragione di tale diniego può trovare una motivazione dalla loro esclusione dalla vita pubblica che, come sappiamo, era appannaggio esclusivo degli uomini. Per un'analisi delle fonti letterarie che trattano del rapporto tra diritto pubblico e privato nell'ambito successorio, si rinvia a J. STERN, *Aspects de la pratique sociale des testaments à Rome. 'Voluntas' du testateur face aux institutions légales et aux normes sociales et transmission des patrimoines par voie testamentaire à l'époque républicaine et du principat*, Napoli, 2022, 35 ss.

⁷ Secondo quanto riporta B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni*², Milano, 1955, 506 s., «non ha efficacia un testamento fatto solo per scherzo o millanteria».

⁸ Questo è l'iter seguito da S. SERANGELI, *Studi sulla revoca del testamento in diritto romano. Contributo allo studio delle forme testamentarie*, I, Milano, 1982, *passim*, nonché, più di recente, dal già richiamato J. STERN, *Aspects*, cit., *passim*. Efficaci, in tal senso, sono le parole dell'Autore marchigiano, il quale riporta (48 s.) che il rapporto tra oralità e scrittura «attiene ... alla individuazione della rilevanza assunta nel documento testamentario sul piano della coscienza sociale dei romani, del loro comune sentire, del loro modo di considerare ed apprezzare tale documento...».

2. L'efficacia del documento

Nell'occuparsi di ogni problematica inerente alla cd. discrasia tra *voluntas* e *scriptum*, la prima domanda alla quale l'interprete è chiamato a rispondere, spesso senza successo, invero, è se questa dipenda più dalla 'lamentela' di un erede, privato, a suo dire, di un proprio diritto, che da una reale divergenza tra il voluto e lo scritto espressi dal *de cuius*. A mio avviso, tali forme di 'lamentele'⁹ si ascrivono sovente al mero intento speculativo dell'erede, il quale, anziché porsi la 'giusta' domanda del perché sia stato escluso dal lascito, rivendica una quota o l'interezza dell'asse, nonostante l'atto sia il frutto, così come afferma Sen. *ben.* 4.11.5, di un irreprensibile criterio di giudizio (*ad ferendam sententiam incorruptum iudicem misit*)¹⁰ da parte del redattore¹¹.

Preliminarmente è necessario sottolineare, come si legge in dottrina¹², che il documento, dunque anche il testamento, non ha alcuna posizione di privilegio, almeno per l'epoca di nostro interesse, e «va valutato alla

⁹ Basti qui riflettere sul significato delle parole che compongono la *querela inofficiosi testamenti*, traducibile in una lamentela di un testamento contrario all'*officium <pietatis>*. Cfr. A. CASSARINO, *Annotazioni retoriche a margine dell'inofficiosità successoria nel De inventione di Cicerone e nella Rhetorica ad Herennium*, in *Ciceroniana*, VII, fasc. 1, 2023, 12 ss.

¹⁰ L'esposizione completa del passo sarà riportata nelle conclusioni del presente lavoro.

¹¹ Vanno espunti dalle critiche, che proporremo nel corpo del testo, i testamenti che sono stati redatti con un'evidente patologia di formazione, nei quali il testatore si trova in uno stato di soggezione a un terzo esterno alla famiglia o a uno stesso erede, che pretende una parte maggiore della quota o vuole evitare che si apra la successione legittima, ottenendo un testamento a proprio favore. Fanno parte del primo gruppo le cd. istituzioni captatorie, dalle quali si devono escludere le nomine fatte per reciproco affetto, come ricaviamo da un passo di Pap. 6 *resp.* D. 28.5.71(70): *Captatorias institutiones non eas senatus improbat, quae mutuis affectionibus iudicia provocaverunt, sed quarum condicio confertur ad secretum alienae voluntatis*. Nel frammento si riporta che il divieto è stato introdotto da un senatoconsulto, di incerta data e di cui non si conosce il nome, sul quale ho avuto l'occasione di intrattenermi: A. CASSARINO, *I vizi*, cit., 16 s. e, in particolare, nt. 24. Nel secondo gruppo rientrano tutte quelle situazioni dove l'erede impedisce, ad esempio, al *testamentarius* o ai testimoni di recarsi dal testatore, per evitare che lo stesso modifichi o rediga l'atto: così sono i riferimenti, nell'ordine, di Ulp. 48 *ad ed.* D. 29.6.1 pr. (*Qui dum captat hereditatem legitimam vel ex testamento, prohibuit testamentarium introire volente eo facere testamentum vel mutare, divus Hadrianus constituit denegari ei debere actiones denegatisque ei actionibus fisco locum fore*) e di Paul. 44 *ad ed.* D. 29.6.2 pr. (*Si quis dolo malo fecerit, ut testes non veniant, et per hoc deficiatur facultas testamenti faciendi, denegandae sunt actiones ei qui dolo fecerit, sive legitimus heres sit sive priore testamento scriptus*). Cfr., ancora, A. CASSARINO, *I vizi*, cit., 28 ss.

¹² M. TALAMANCA, voce *Documento e documentazione (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 555 ss.

stregua di qualsiasi altro mezzo di prova, senza che si possa dargli un peso maggiore». Se questo è il ruolo da attribuire alla documentazione, con possibilità che ne venga contestato il contenuto con un qualsiasi altro mezzo di prova, va considerato, tuttavia, che esiste una differenza funzionale e strutturale tra il valore che lo *ius civile* e lo *ius honorarium* assegnano a tale atto di ultima volontà: parliamo del *testamentum per aes et libram* e del testamento pretorio, il quale giustifica la propria esistenza modellandosi sul primo ai fini della concessione della *bonorum possessio* da parte del pretore.

Alle *tabulae per aes et libram* possiamo conferire un'efficacia probatoria, tenuto presente che «le dichiarazioni di ultima volontà» sono «indipendenti» dallo scritto, il quale serve solo come «prova» dell'atto, diversamente dal cd. testamento pretorio¹³ ove la documentazione assurge ad elemento «costitutivo» e, dunque, necessario al fine di integrare la volontà.

Il valore probatorio, nello *ius civile*, può essere dedotto agevolmente da Gai 2.104¹⁴, quando il Maestro antoniniano spiega come, attraverso il procedimento della *mancipatio*, si consegnino al *familiae emptor*¹⁵ le tavole

¹³ Riporta P. VOCI, *Diritto ereditario romano*², II. Parte speciale. Successione ab intestato. Successione testamentaria, Milano, 1963, 73, che «il testamento pretorio è scritto: la scrittura è richiesta *ad substantiam*, e senza di essa l'atto non esiste». Va precisato in questa sede, come riportato da M. AMELOTTI, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, I. *Le forme classiche di testamento*, Firenze, 1966, 191 ss., che non esiste «il testamento pretorio come forma autonoma di testamento alla luce delle fonti giuridiche e documentarie».

¹⁴ Gai. 2.104: *Eaque res ita agitur: qui facit testamentum, adhibitis, sicut in ceteris mancipationibus, V testibus civibus Romanis puberibus et libripende, postquam tabulas testamenti scripserit, mancipat alicui dicis gratia familiam suam. in qua re his verbis familiae emptor utitur: familiam pecuniamque tuam endo mandatela custodelaque mea esse aio, eaque, quo tu iure testamentum facere possis secundum legem publicam, hoc aere, et ut quidam adiciunt, aeneaque libra, esto mihi empti; deinde aere percutit libram idque aes dat testatori velut pretii loco. deinde testator tabulas testamenti tenens ita dicit: haec ita ut in his tabulis cerisque scripta sunt, ita do ita lego ita testor itaque vos, Quirites testimonium mihi perhibetote; et hoc dicitur nuncupatio: nuncupare est enim palam nominare, et sane quae testator specialiter in tabulis testamenti scripserit, ea videtur generali sermone nominare atque confirmare. Cfr., sul *testamentum per aes et libram*, ed in particolare per il ruolo del *familiae emptor*, F. TERRANOVA, *Ricerche sul 'testamentum per aes et libram'*, I. *Ruolo del 'familiae emptor' (con particolare riferimento al formulario del testamento librato)*, Torino, 2011, *passim*. Si rinvia anche a F. BERTOLDI, *Formalismo e negozi formali. Radici romanistiche e profili storico-comparatistici*, Modena, 2016, 22 ss., dove l'Autrice afferma, sulla scia della dottrina precedente, che la '*nuncupatio*' avesse lo scopo di rendere il testamento segreto, poiché, come chiaramente espresso da Gai. 2.104, si rinvia al contenuto dell'atto. La forma orale testamentaria, secondo quanto afferma la Bertoldi, nonostante fosse conosciuta dalla giurisprudenza classica, era da ritenersi desueta già dal II secolo a.C.*

¹⁵ Si rinvia alla specifica indagine di F. TERRANOVA, *Ricerche*, cit., *passim*, e, da ultima, anche a F. BERTOLDI, *Le situazioni affidanti negli atti di ultima volontà. Origini romane e*

testamentarie, alla presenza di testimoni¹⁶, facendo un generico rinvio (*generali sermone*) a quanto è riportato al loro interno.

Proprio perché si tratta di un procedimento formale o di una *imaginary venditio*, così come lo stesso Gai 2.119 qualifica la *mancipatio*, la perdita delle tavole non avrebbe pregiudicato le ultime volontà del testatore¹⁷, che comunque sarebbero rimaste valide, ma pur sempre difficili da dimostrare. Per tale ragione non era inusuale che lo stesso testatore redigesse più esemplari¹⁸, volendo evitare che le proprie scelte ‘cadessero nell’oblio’.

sviluppi contemporanei, Roma, 2025, 37 ss.

¹⁶ Oltre al riferimento di Ulp. 1 *ad Sab.* D. 20.1.20.6, nel quale si afferma che la donna non può fungere da testimone in un testamento (*Mulier testimonium dicere in testamento quidem non poterit*), e a cui abbiamo fatto riferimento anche *supra* nt. 6, coloro che parteciperanno alla *mancipatio familiae*, come scrive ulteriormente Ulp. 2 *ad Sab.* D. 28.1.21.2, devono essere appositamente convocati e, nel caso in cui siano presenti per altri motivi, devono essere informati che assumeranno il ruolo di testi (*In testamentis, in quibus testes rogati adesse debent, ut testamentum fiat, alterius rei causa forte rogatos ad testandum non esse idoneos placet. quod sic accipiendum est, ut, licet ad aliam rem sint rogati vel collecti, si tamen ante testimonium certiorerentur ad testamentum se adhibitos, posse eos testimonium suum recte perhibere*). Nelle Paul. Sent. D. 28.1.30 leggiamo come ‘si consigli’ di annotare le ‘generalità’ dei testi, nonché di chi sia il testamento sul quale si sia apposto il sigillo (*Singulos testes, qui in testamento adhibentur, proprio chirographo adnotare convenit, quis et cuius testamentum signaverit*).

¹⁷ Cfr. M. AMELOTTI, *Testamento e donazione ‘mortis causa’*. Il testamento romano, in *Sintesi del corso di diritto romano dell’a.a. 1987-1988* (Università di Genova), ora in *Scritti giuridici*, a cura di L. Migliardi Zingale, Torino, 1996, 406.

¹⁸ Esplicito, in tal senso, è Floren. 10 *inst.* D. 28.1.24, dove si afferma che un testatore può sigillare il medesimo testamento in più esemplari, se, per esempio, sta per compiere un viaggio per nave e desidera portare con sé l’atto e lasciare anche un’ulteriore attestazione delle proprie decisioni (*Unum testamentum pluribus exemplis consignare quis potest idque interdum necessarium est, forte si navigaturus et secum ferre et relinquere iudiciorum suorum testationem velit*). Cfr. lo studio di F. SCOTTI, *La pluralità di ‘tabulae’ testamentarie: fonti letterarie e casistica giurisprudenziale*, in *D@S*, XIV, 2016, 8 ss. Diverso è il tema della *cd. ruptio*, nel caso in cui si confezioni un nuovo testamento, così come lo stesso Gai 2.144 ci informa (*Posteriore quoque testamento, quod iure factum est, superius rumpitur*). Per capire, poi, come si debba intendere ‘l’ultimo testamento’ possiamo richiamare, nel campo della *bonorum possessio secundum tabulas*, collocata all’interno del titolo XI del libro XXXVII, il frammento di Ulp. 39 *ad ed.* D. 37.11.1.1 nel quale leggiamo che il pretore non dà seguito a tutte tavole, ma alle ultime, cioè, fatte di recente, senza che ne siano state confezionate di nuove successivamente. Non si intendono quelle redatte al momento stesso della morte, ma le ultime, anche se sono risalenti (*Non autem omnes tabulas praetor sequitur hac parte edicti, sed supremas, hoc est eas, quae novissimae ita factae sunt, post quas nullae factae sunt: supremas enim hae sunt non quae sub ipso mortis tempore factae sunt, sed post quas nullae factae sunt, licet hae veteres sint*). Sulla *ruptio testamenti*, cfr. R. MARINI, *Prius testamentum ruptum est’*. Il problema della revoca del testamento in diritto romano, Torino, 2022, 69 ss. e 89 ss.

3. I riferimenti della giurisprudenza

Al fine di inoltrarci *in medias res*, prendiamo in esame un passo di Ulp. 5 *ad Sab.* D. 28.5.9¹⁹, la cui interezza è rivolta o all'errata nomina degli eredi o all'attribuzione di una diversa quota; di esso, tuttavia, daremo conto, nel corpo del testo, del solo *principium* e del § 3, poiché entrambi funzionali, a nostro avviso, all'indagine che qui ci proponiamo di compiere.

Partendo dal *principium*, secondo quanto scrive il giurista di Tiro:

Quotiens volens alium heredem scribere alium scripserit in corpore hominis errans, veluti 'frater meus' scribere volens scripserit 'patronus meus', placet neque eum heredem esse qui scriptus est, quoniam voluntate deficitur, neque eum quem voluit, quoniam scriptus non est.

Ogni qual volta il testatore (*Quotiens volens*), volendo designare per iscritto un erede (*alium heredem scribere*), ne ha scritto un altro, errando sull'identità fisica della persona (*alium scripserit in corpore hominis errans*), ad esempio, volendo designare 'mio fratello', ha scritto 'il mio patrono', (*veluti 'frater meus' scribere volens scripserit 'patronus meus'*) pare bene che non diventi erede né chi è stato designato per iscritto, perché manca la volontà, né chi il testatore avrebbe voluto (*placet neque eum heredem esse qui scriptus est, quoniam voluntate deficitur, neque eum quem voluit*), perché non è stato scritto (*quoniam scriptus non est*).

Nel frammento si riporta il caso, manualistico (?)²⁰, secondo il quale chiunque sia stato voluto come erede, ma non sia stato scritto nel testamento, e, allo stesso modo, chi sia stato scritto nel testamento, ma non sia stato voluto, non diverrà erede, mancando la *voluntas* del testatore medesimo in entrambe le circostanze. Tuttavia, l'uso di *placet* nel passo, al quale segue la soluzione adottata, «è la spia semantica di uno *ius contro-*

¹⁹ Sul passo, e in particolare dal «pr. bis § 6», si veda A. KRÜKEL, *Zum Irrtum des Erblassers im klassischen römischen Recht*, in *TR*, XCI, fasc. 1-2, 2023, 54 ss.

²⁰ Secondo l'interpretazione di F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it, Firenze, 1968, 276 ss., i *Libri tres iuris civilis* rientrerebbero nella «letteratura isagogica». A. SCHIAVONE, *'Ius'. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2005, 298 puntualizza che «Sabino appare come la figura di maggior rilievo <del I secolo d.C.>: alla sua opera più importante – un breve componimento sul *ius civile* in tre libri – si deve infatti la stabilizzazione definitiva di questa materia e la costruzione di un testo che sarebbe stato il punto di riferimento sia per i grandi commentari civilistici di Pomponio, di Paolo e di Ulpiano, sia (probabilmente) per il manuale di Gaio».

versum»²¹. Dunque, la scelta di non far prevalere né il nominato né l'altro voluto, ma non nominato, non può ritenersi la soluzione di una regola unanimamente condivisa, imponendo all'interprete di credere che una parte della giurisprudenza tendesse a supportare la prevalenza di quanto scritto ed un'altra quella della *nuncupatio*, anche se di mero rinvio, così come vedremo tra breve.

Siamo in presenza di una discrasia evidente tra *scriptum* e *voluntas*, se consideriamo che uno non diverrà erede perché, anche se scritto, il testatore non lo ha voluto, e l'altro, perché, anche se voluto, non è stato scritto: sulla chiarezza del passo, credo che non ci siano dubbi. Allora, il documento, si sostiene in dottrina²², non assume alcun valore probatorio o costitutivo, se teniamo presente come una diversa volontà, dimostrata attraverso un altro e differente mezzo di prova, pregiudichi la nomina dell'erede.

Una questione preliminare all'argomento, che qui stiamo cercando di affrontare, è da cosa si deduca che il testatore volesse indicare un erede ed invece ne avesse scritto un altro.

Se osserviamo il *testamentum per aes et libram*, il quale, come è noto, è un'evoluzione della *mancipatio familiae*, esso trova nella *nuncupatio*, innanzi ai testimoni, la propria validità, essendo fondamentale il solo requisito della 'forma'²³. Tuttavia, come lo stesso Gai 2.104 precisa, già da tempo, le pronunce verbali si sarebbero limitate al solo rinvio alle tavole cerate, senza che si procedesse ad elencarne il contenuto (*haec ita ut in his tabulis cerisque scripta sunt, ita do ita lego ita testor itaque vos, Quirites testimonium mihi perhibetote*)²⁴.

Allora, rimane oscuro, a mio avviso, il quesito su come si possa ritenere errata la nomina dell'erede all'interno delle tavole, in assenza di un qualcuno che abbia effettiva contezza delle reali intenzioni del *de cuius*²⁵.

²¹ Si riportano le parole di M. BRUTTI, *Gaio e lo 'ius controversum'*, in *AUPA*, LV, 2012, 117. Sul tema dello *ius controversum*, cfr. anche M. BRETONE, *'Ius controversum' nella giurisprudenza classica*, in *MemLincei*, IX^a ser., XXIII, fasc. 3, Roma, 2008, 829 s.; P. CERAMI, *Il 'ius controversum' nello sguardo dei moderni*, in *'Ius controversum' e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi*, a cura di V. Marotta ed E. Stolfi, Roma, 2012, 399 s.

²² M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*³, Palermo, 2006, 137 ss.

²³ Cfr., da ultima, F. BERTOLDI, *Le situazioni*, cit., 31 ss.

²⁴ Cfr. sopra, nt. 14.

²⁵ Secondo M. TALAMANCA, *Istituzioni di Diritto romano*, Milano 1990, 721, «il *testamentum per aes et libram* nella forma più diffusa (quella con la *nuncupatio testamenti*) è, secondo la terminologia moderna, un negozio *per relationem*, in cui il contenuto pre-cettivo dell'atto non risulta interamente dalla dichiarazione, che va integrata mediante il riferimento ad un fatto oggettivo, nel caso rappresentato da un documento. Le *tabulae testamenti* dovevano esser tenute segrete dal testatore già a livello di prassi...».

La giurisprudenza romana sarebbe rimasta legata, infatti, al principio *plus nuncupatum, minus scriptum*, il quale, tuttavia, pone già dei dubbi su quale *nuncupatio* fare affidamento, se questa è inesistente²⁶.

Tuttavia, dobbiamo qui considerare, come lo stesso Ulp. 33 *ad Sab.* D. 34.4.4 non manca di rilevare, che ‘la volontà del defunto è mutabile fino all’ultimo istante di vita’ (*ambulatoria enim est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum*)²⁷. Proprio perché la volontà è ambulatoria e modificabile fino alla fine della propria esistenza, può accadere, ed è una mera valutazione di fatto, che la diversa indicazione nello *scriptum*, rispetto a ciò che si ritengono essere le effettive volontà, sia un chiaro segno che il testatore non abbia errato.

In una società come quella romana, dove il testamento e le successioni, in generale, rivestono un ruolo di importanza primaria²⁸ per determinare i lasciti alle future *familiae*, appare discutibile che non trovi spazio la libertà attribuita al confezionamento dell’atto, nel caso in cui il testatore voglia apportarvi delle modifiche ad un dato momento, ma si scelga di utilizzare un esemplare già redatto del tutto non conforme alla propria ultima *voluntas*. Eppure, se non si opta per la pronuncia chiara degli eredi, in modo tale che vengano uditi i loro nomi dai testimoni, il testatore può decidere di riportarli per iscritto, così come si esprime Ulp. 2 *ad Sab.* D. 28.1.21 pr. (*heredes palam ita, ut exaudiri possunt, nuncupandi sint: licebit ergo testanti vel nuncupare heredes vel scribere: sed si nuncupat, palam debet*)²⁹. In altre parole, se si persistesse nell’idea di un errore tra una *nuncupatio, de facto* non avvenuta, e l’atto scritto, si ammetterebbe una contraddizione in termini, portandoci a ritenere, piuttosto, che il caso proposto da Ulp. 5 *ad Sab.* D. 28.5.9 pr. sia più da collocarsi in un ambito scolastico che in quello ‘della realtà’. Tanto è vero che nello stesso testo di D. 28.1.21.1 leggiamo che, se si vuole cambiare qualche disposizione in un testamento già confezionato, si deve rifare tutto integralmente (*Si quid post factum testamentum mutari placuit, omnia ex integro facienda sunt*), in base al pen-

²⁶ Il richiamo al principio si riscontra anche in A. KRÜKEL, *Zum Irrtum*, cit., 63 ss.

²⁷ Cfr., sull’argomento, S. LO IACONO, *Ambulatoria est voluntas defuncti? Ricerche sui ‘patti successorii’ istitutivi*, Milano, 2019, 231 ss.

²⁸ Basta qui riferire che le successioni occupano ampio spazio nel Diritto romano: Gai 2.97-3.87; I. 2.10-3.12 e nel Digesto dal libro XXVIII al XXXVI e dal libro XXXVII e «buona parte del XXXVIII». Cfr. A. PETRUCCI, *Manuale di diritto privato romano*², Torino, 2022, 75 s.

²⁹ Il passo di Ulp. 2 *ad Sab.* D. 28.1.21 pr. prosegue nella spiegazione di come vada inteso ‘palam’: *quid est palam? non utique in publicum, sed ut exaudiri possit: exaudiri autem non ab omnibus, sed a testibus: et si plures fuerint testes adhibiti, sufficit sollemnem numerum exaudire.*

siero di Sabino, secondo quanto sostenuto dal Voci³⁰.

Questo ritengo che sia il primo elemento pratico da valutare, poiché, in caso contrario, si arriverebbe a supporre che la massima *ambulatoria est voluntas defuncti* venga contraddetta dagli stessi giuristi.

Un dato che può considerarsi decisamente utile, ai nostri fini, è il § 3 di Ulp. 5 *ad Sab.* D. 28.5.9, dove lo stesso giurista si mostra 'dubbioso' quando affronta il tema sull'attribuzione di una diversa quota ereditaria:

Sed si maiorem adscripserit testamentarius vel (quod difficilius est probatione) ipse testator, ut pro quadrante semissem, Proculus putat ex quadrante fore heredem, quoniam inest quadrans in semisse: quam sententiam et Celsus probat.

Leggiamo nel passo che, se è stata assegnata una quota maggiore (*Sed si maiorem adscripserit*) dall'estensore del testamento (*testamentarius*) o (il che è difficile da provare) dallo stesso testatore (*vel (quod difficilius est probatione) ipse testator*), ad esempio metà al posto di un quarto (*ut pro quadrante semissem*), Proculo reputava che il designato diventasse erede per un quarto (*Proculus putat ex quadrante fore heredem*), perché il quarto è contenuto nella metà (*quoniam inest quadrans in semisse*). Parere, questo, che anche Celso approvava (*quam sententiam et Celsus probat*).

L'inciso ulpiano *quod difficilius est probatione* fa comprendere come, in realtà, discutere dell'errata volontà del *de cuius* non sia di facile risoluzione, se lo stesso si fosse confezionato il testamento.

La difficoltà di reperire una prova sull'effettivo errore, nel caso in cui il testatore abbia redatto le proprie *tabulae*, è l'ulteriore l'elemento, se non

³⁰ Scrive P. VOCI, *Diritto*², II, cit., 810 s., che la frase «è molto verosimilmente di Sabino, il resto di Ulpiano». Nel prosieguo del § 1, il giurista di Tiro ammette la possibilità che lo stesso testatore possa aggiungere delle specifiche a ciò che ha detto o scritto, nel caso in cui sia stato oscuro. Gli esempi riportati sono una notazione al legato, l'aggiunta del nome del legatario o la quantità o la qualità di monete (*quod vero quis obscurius in testamento vel nuncupat vel scribit, an post sollemnia explanare possit, quaeritur: ut puta Stichum legaverat, cum plures haberet, nec declaravit de quo sentiret: Titio legavit, cum multos Titios amicos haberet: erraverat in nomine vel prae nomine vel cognomine, cum in corpore non errasset: poteritne postea declarare, de quo senserit? et puto posse: nihil enim nunc dat, sed datum significat. sed et si notam postea adiecerit legato vel sua voce vel litteris vel summam vel nomen legatarii quod non scripserat vel nummorum qualitatem, an recte fecerit? et puto etiam qualitatem nummorum posse postea addi: nam etsi adiecta non fuisset, utique placeret coniectionem fieri eius quod reliquit vel ex vicinis scripturis vel ex consuetudine patris familias vel regionis*). Tuttavia, a mio avviso, è chiaro come l'interessa del § 1 si riferisca alla scelta del testatore di rendere pubblici i propri lasciti. In questo caso, ci troviamo in un contesto diametralmente opposto alla segretezza dell'atto.

addirittura quello determinante, sul quale rapportarsi quando si discute della segretezza del testamento. Ci dobbiamo chiedere, allora, su quale base si possa ritenere che il redattore dell'atto abbia sbagliato, se esso è stato scritto personalmente e segue la sola *nuncupatio* di rinvio³¹.

³¹ Qualche dubbio probatorio ulteriore non ritenuto, tuttavia, 'difficilius' da Ulpiano, ma che, comunque, potrebbe apparire tale, è l'eventuale errore commesso dal *testamentarius* nel trascrivere le ultime volontà del testatore. Due potrebbero essere, infatti, le alternative: a) che lo scriba abbia errato nel riportare le parole; b) che lo stesso abbia volontamente modificato la volontà del *de cuius*. Al fine della risoluzione del punto a) possiamo richiamare i §§ 1-2 di Ulp. 5 *ad Sab.* D. 28.5.9. Il § 1 riferisce di un cd. *error in corpore*, se, ad esempio, si voleva legare un piatto, ma è stata attribuita una veste. In questo caso, sia che l'errore sia stato commesso dal testatore oppure dal *testamentarius*, comunque non vanno legati né l'uno né l'altra (*Et si in re quis erraverit, ut puta dum vult lancem relinquere, vestem leget, neutrum debebitur, sive ipse scripsit sive scribendum dictaverit*). Il § 2 prende in esame l'errore nell'assegnazione della quota all'erede, se il *testamentarius* abbia scritto di meno (1/4), diversamente dal testatore che voleva attribuire una quota maggiore (metà). In questo caso si accoglie il parere di Celso, tratto dal libro dodicesimo delle questioni e dal libro undicesimo dei Digesti, il quale riteneva che all'erede andasse attribuita la metà. La medesima linea interpretativa, fatta propria anche da rescritti di carattere generale, si segue pure quando il testatore abbia scritto di meno volendo attribuire di più (*Sed si non in corpore erravit, sed in parte, puta si, cum dictasset ex semisse aliquem scribi, ex quadrante sit scriptus, Celsus libro duodecimo quaestionum, digestorum undecimo posse defendi ait ex semisse heredem fore, quasi plus nuncupatum sit, minus scriptum: quae sententia rescriptis adiuvatur generalibus. idemque est et si ipse testator minus scribat, cum plus vellet adscribere*). Nel § 1, la mancata attribuzione dell'oggetto, riportato nel testamento, può trovare una giustificazione in una assenza di volontà, la quale deve essere certa. Nel § 2, la questione andrebbe vista sulla scorta del principio *plus nuncupatum minus scriptum*, portando, allora, ad una presunzione conoscitiva delle reali intenzioni del testatore. Per l'alternativa b), possiamo qui richiamare dei §§ 5 e 6 di Ulp. 5 *ad Sab.* D. 28.5.9, nei quali si riporta l'opinione di Marcello, il quale affermava che l'assenza di una condizione voluta ai fini della nomina di un erede (§ 5: *Tantundem Marcellus tractat et in eo, qui condicionem destinans inserere non addidit: nam et hunc pro non instituto putat...*) o la sua volontaria detrazione o modifica da parte del *testamentarius* precludessero all'istituto di diventare erede (§ 6: *Idem tractat et si testamentarius contra voluntatem testatoris condicionem detraxit vel mutavit, heredem non futurum, sed pro non instituto habendum*). Diversamente, nel caso in cui sia stata aggiunta una condizione che non si voleva, tolta questa, l'istituto sarà erede (§ 5: *... sed si condicionem addidit dum nollet, detracta ea heredem futurum nec nuncupatum videri quod contra voluntatem scriptum est: quam sententiam et ipse et nos probamus*). Secondo l'interpretazione di P. VOGLI, *Diritto*², II, cit., 831, «le disposizioni scritte nel testamento hanno valore giuridico perché la *nuncupatio* rinvia ad esse; ma se la *nuncupatio* è retta da una volontà ... pertanto le disposizioni scritte, ma non volute, non sono oggetto del rinvio operato dalla *nuncupatio*, e non possono essere valide». Preliminarmente, ho voluto dividere la composizione strutturale del § 5, perché reputo che si tratti, in quest'ultimo caso, del confezionamento personale dell'atto. Tuttavia, si pone un dubbio ulteriore, a mio giudizio, di come sia possibile che il testatore abbia volutamente scritto qualcosa che in realtà non voleva. Allora, dobbiamo ritenere che nella *nuncupatio* abbia elencato le proprie

L'affermazione ulpiana *difficilius est* di D. 28.5.9.3 si pone, dunque, come la chiave di volta per capire se e in che modo la disciplina degli errori possa subire un qualche 'freno': come si può 'conoscere' qualcosa di non 'conosciuto'?

4. Il caso di Regolo, cacciatore di eredità

Le questioni trattate dai giuristi, sulle quali ci siamo soffermati, devono essere valutate sul piano sociale alla luce della valenza attribuita al documento, che racchiude le ultime volontà. A tal fine è necessario prendere in esame le fonti letterarie, poiché, se «nelle opere dei giuristi la concettualizzazione degli elementi che concorrevano ad integrare le

disposizioni, con in mano delle tavole falsate, altrimenti, l'aver detratto la condizione, sulla scia del parere di Marcello, senza che ci siano elementi esterni che possano indurre ciò, impone di credere una arbitraria modifica del testamento da parte degli interpreti. Inoltre, il rapporto tra il testatore e lo scriba, senza la presenza di terzi, mi sembra possa essere chiaramente dedotto da un ulteriore frammento di Ulp. 48 *ad ed.* D. 29.6.1 pr., nel quale si afferma che, se colui che ha cercato di ottenere un'eredità legittima o per testamento, abbia impedito al *testamentarius* di recarsi <scil. dal testatore> che voleva fare o modificare il testamento, il divo Adriano aveva stabilito che gli fossero negate le azioni e che subentrasse il fisco (*Qui dum captat hereditatem legitimam vel ex testamento, prohibuit testamentarium introire volente eo facere testamentum vel mutare, divus Hadrianus constituit denegari ei debere actiones denegatisque ei actionibus fisco locum fore*). Per dimostrare l'errata volontà del *de cuius*, escluso il caso di palese errore di trascrizione, una volta aperta la successione, l'unica via percorribile sarebbe stata quella della prova 'testimoniale' del *testamentarius*, il quale, interrogato, avrebbe riconosciuto il proprio errore di scrittura: infatti, su quale ulteriore presupposto si poteva addurre un qualche errore senza una conferma dello stesso? È sufficiente far riferimento al testamento di Antonio Silvano (142 d.C.), il cui documento presenta una clausola finale di riconoscimento dell'atto, riportata in greco, nella quale si afferma: Ἀντωνίου <ο> Σιλβανός ὁ προγεγραμμένος ἀντίβαλον τὴν προκείμενὴν μου διαθήκην καὶ ἀναγνώσθε καὶ [[θα]] ἤρεσ[έ] μοι κ[α]θὼς πρόκειται «e cioè 'io, Antonio Silvano, ho confrontato il mio testamento e l'ho letto ed approvato così come sopra riportato'». Questo potrebbe indurre a ritenere che solo il dolo del redattore dell'atto possa comportare la detrazione o modifica di una condizione, di cui al § 6 di Ulp. 5 *ad Sab.* D. 28.5.9, se consideriamo come al testatore venga richiesto di riconoscere le proprie volontà. Si riporta la traduzione della clausola finale in italiano di L. MIGLIARDI ZINGALE, «Il testamento romano attraverso la prassi documentale» di Mario Amelotti: a cinquant'anni dalla pubblicazione di un libro esemplare, in *MEP*, XXIII, 2020, 301 ss. e, da ultimo, cfr. L.C. COLELLA, *I testamenti dei cittadini romani d'Egitto tra storia secolare e prassi giuridica. Dal I secolo d.C. a Severo Alessandro*, Wiesbaden, 2024, 199 ss., e, in particolare, 204. Va qui segnalato come l'Autrice si occupi dell'argomento, oltre ai riferimenti qui citati, anche in più luoghi della sua opera monografica.

formalità del *testamentum per aes et libram* appare fatta alla stregua della struttura giuridica esterna del negozio»³², la stessa veniva ad assumere una dimensione anche all'interno della società a cui appartenevano il testatore e i destinatari delle sue ultime volontà.

Tale apporto ricostruttivo delle fonti letterarie³³ non può che incontrare un assenso comune – credo – se teniamo presente come la realtà si muova spesso su regole proprie, che possono solo essere messe in discussione in sede 'processuale', con risultati a volte 'infelici', considerato che il giudizio viene espresso da persone diverse, anche in questo caso, dal *de cuius* medesimo.

Il primo esempio che riferiamo è riportato nell'Epistolario di Plinio, il quale racconta del comportamento di un certo Regolo³⁴, cacciatore di eredità, che cercava in tutti i modi di farsi inserire all'interno dei testamenti per poter ricevere qualcosa³⁵.

Così egli riferisce in Plin. *ep.* 2.20.7.8:

Velleius Blaesus ille locuples consularis novissima valetudine conflictabatur: cupiebat mutare testamentum. Regulus qui speraret aliquid ex novis tabulis, quia nuper captare eum coeperat, medicos hortari rogare, quoquo modo spiritum homini prorogarent. 8 Postquam signatum est testamentum, mutat personam, vertit allocutionem isdemque medicis: 'Quousque miserum cruciatis? quid invidetis bona morte, cui dare vitam non potestis?'. Moritur Blaesus et, tamquam omnia audisset, Regulo ne tantulum quidem.

Plinio narra l'episodio di Velleio Bleso, il famoso ricchissimo ex

³² S. SERANGELI, *Studi*, cit., 48 ss.

³³ Del resto, è la medesima impostazione che ha seguito di recente anche J. STERN, *Aspects*, cit., 67 ss.

³⁴ In *ep.* 1.5.1, Plinio, indirizzando la sua lettera a Voconio Romano, gli domanda se abbia mai visto un essere più vile di Marco Regolo, il quale, sotto l'impero di Domiziano, non aveva commesso minori turpitudini rispetto a quando era in vita Nerone (*Vidistine quemquam M. Regulo timidiorum humiliorum post Domitiani mortem? Sub quo non minora flagitia commiserat quam sub Nerone sed tectiora*). L'epistola continua, poi, con una descrizione dei motivi che giustificano l'odio di Plinio e del tentativo di Regolo di chiedere una riconciliazione.

³⁵ Sul personaggio cfr., da ultima, G. VETTORI, *'Bonae matronae' e 'bona matronarum'. Donne e capacità patrimoniale tra Repubblica e Principato*, Bari, 2022, 176, la quale riporta che si tratta di «un nemico giurato di Plinio, che, provenendo da una famiglia aristocratica caduta in miseria, tendeva evidentemente ad ammassare ricchezze facendo ricorso anche a pratiche non del tutto onorevoli».

console, il quale, trovandosi nelle ‘grinfie’ della sua ultima malattia (*Velleius Blaesus ille locuples consularis novissima valetudine conflictabatur*), aveva intenzione di cambiare il proprio testamento (*cupiebat mutare testamentum*). Regolo, che sperava qualcosa dalle nuove tavole testamentarie (*Regulus qui speraret aliquid ex novis tabulis*), perché aveva cominciato a ‘fargli la posta’ (*quia nuper captare eum coeperat*), esorta i medici, affinché in qualche modo gli prolunghino la vita (*medicos hortari rogare, quoquo modo spiritum homini prorogarent*). Dopo che il nuovo testamento è sigillato (*Postquam signatum est testamentum*), cambia atteggiamento (*mutat personam*) e si rivolge ai medici per chiedere fino a quando abbiano intenzione di tormentare quel povero uomo (*vertit allocutionem isdemque medicis: ‘Quousque miserum cruciatis?’*) e per quale motivo gli neghino la morte, tenuto conto che non possono dargli la vita (*quid invidetis bona morte, cui dare vitam non potestis?’*). Bleso muore e, come se avesse udita ogni cosa, a Regolo non va niente (*Moritur Blaesus et, tamquam omnia audisset, Regulo ne tantulum quidem*).

Se ci muovessimo sulla scia dell’interpretazione discendente dai libri sullo *ius civile* di Sabino³⁶, dovremmo supporre che Regolo possa essere il candidato ideale per ricorrere in giudizio, al fine di rivendicare un legato che non ‘è stato scritto’, ma si ritiene essere stato ‘voluti’: le continue ‘poste’, l’aiuto richiesto ai medici per prolungare la vita di Bleso, fino al confezionamento del nuovo testamento, non possono far altro che portare alla conclusione che un lascito a proprio favore fosse una cosa certa. Ci troveremmo, pertanto, in presenza di un errore nella redazione dell’atto, a dimostrazione di una differenza tra ‘scritto e pronunciato/voluto’.

Il successivo riferimento pliniano al nostro Regolo mostra, in un altro episodio, come egli volesse sincerarsi questa volta dell’esistenza del lascito, non ‘fidandosi’ solo di una mera ‘potenziale’ volontà.

Leggiamo in Plin. *ep.* 2.20.10-11 che:

Aurelia ornata femina signatura testamentum sumpserat pulcherrimas tunicas. Regulus cum venisset ad signandum, ‘Rogo’ inquit ‘has mihi leges’. Ille Aurelia ludere hominem putabat, ille serio instabat; ne multa, coegit mulierem aperire tabulas ac sibi tunicas quas erat induta legare; observavit scribentem, inspexit an scripsisset. Et Aurelia quidem vivit, ille tamen istud tamquam morituram coegit. Et hic hereditates, hic legata quasi mereatur accipit.

³⁶ Cfr. D. 28.1.21.1, su cui sopra, § 3.

Aurelia, *ornata femina*, per il sigillo del proprio testamento aveva indossato bellissime tuniche (*signatura testamentum sumpserat pulcherrimas tunicas*). Regolo, essendo intervenuto alla cerimonia per apporre il sigillo (*Regulus cum venisset ad signandum*), disse: ‘Ti chiedo che tu me le lasci in legato’ (*Rogo* inquit *has mihi leges*). Aurelia riteneva che scherzasse (*Aurelia ludere hominem putabat*), ma quello insisteva seriamente (*ille serio instabat*); in breve, obbligò la donna a riaprire le tavole testamentarie (*ne multa, coegit mulierem aperire tabulas*) e a legargli le vesti che essa portava (*ac sibi tunicas quas erat induta legare*); la sorvegliò mentre scriveva e volle vedere se l’avesse scritto (*observavit scribentem, inspexit an scripsisset*). Aurelia era però viva; egli la obbligò a ciò credendola prossima alla morte (*Et Aurelia quidem vivit, ille tamen istud tamquam morituram coegit*). Come se lo meritasse, costui riceveva eredità e legati (*Et hic hereditates, hic legata quasi mereatur accipit*).

Senza soffermarci sul ruolo assunto da Regolo³⁷, il quale è intervenuto in qualità di ‘firmatario e testimone’ dell’atto (*ad signandum*)³⁸, si può notare come Aurelia riapra il testamento senza alcuna formalità. Eppure, ancora in quell’epoca per le donne sussisteva la complessa procedura della *cōemptio fiduciae causa* (Gai 1.115³⁹), a meno che non possedessero lo *ius trium liberorum*, introdotto da Augusto con la legge *Iulia et Papia*⁴⁰.

Purtroppo, all’interno dello stesso epistolario, non è dato sapere chi fosse Aurelia⁴¹, se non che si trattasse di una donna ‘ornata’, non potendosi

³⁷ Nello studio di G. VETTORI, ‘*Bonae matronae*’, cit., 177, si cita anche un ulteriore episodio che coinvolge ancora Regolo, il quale «si presenta da una donna – scil. Verania - che giace gravemente malata ... (e personalmente antipaticissimo a lei) e, facendo leva sulla superstizione, riesce a ottenere una parte dei beni di lei. ... Verania chiede che le vengano portati i codicilli ... e assegna una quota a favore di Regolo». Su *Verania Gemina*, cfr. i riferimenti riportati dall’Autrice a nt. 135.

³⁸ Solo per fare qualche esempio testuale, si veda Ulp. 39 *ad ed.* D. 28.1.22.4, nel quale si afferma che la persona che non abbia apposto per iscritto il proprio nome, ma solo il sigillo, o viceversa, non verrà considerata testimone (*Si quis ex testibus nomen suum non adscripserit, verumtamen signaverit, pro eo est atque si adhibitus non esset: et si ut multi faciunt, adscripserit se, non tamen signaverit, adhuc idem dicemus*). In particolare, sull’*obsignatio testamenti* si rinvia a S. SERANGELI, *Studi sulla revoca*, cit., 71.

³⁹ *Quod est tale: si qua velit quos habet tutores reponere et alium nancisci, illis tutoribus auctoribus coemptionem facit; deinde a coemptionatore remancipata ei, cui ipsa velit, et ab eo vindicta manumissa incipit eum habere tutorem, a quo manumissa est; qui tutor fiduciarius dicitur, sicut inferioribus apparebit.*

⁴⁰ Cfr., sull’argomento, E. BISTO, *Il ‘ius liberorum’: tra procreazione e concessione imperiale. Una prima ricognizione delle fonti*, in *RDR*, XX, 2020, 127 ss.

⁴¹ Cfr., ancora, G. VETTORI, ‘*Bonae matronae*’, cit., 177, nt. 139, con indicazione della dottrina che ha cercato di ricostruirne l’identità.

pertanto affermare se fosse o meno libera dalla tutela. Tuttavia, se fosse stata sottoposta al tutore fiduciario dopo le 'tre vendite', poiché Plinio è vissuto prima della riforma di Adriano, non si comprende perché 'il garante', assente nella storia, non abbia detto nulla.

Dalla vicenda si possono trarre le seguenti considerazioni, se si osserva: a) Aurelia si è scritta il testamento da sola, poiché la stessa lo riapre e aggiunge le vesti in successione a Regolo, non potendosi ritenere, a mio avviso, che queste siano state legate con l'ausilio di un codicillo, in quanto il lascito appare inserito all'interno delle *tabulae*; b) se non fosse intervenuto il 'cacciatore di eredità', il testamento sarebbe stato presentato ai testimoni solo per la '*signatura*'; c) con tutta probabilità, anche se non è certo, Regolo ha letto le altre disposizioni presenti nelle tavole dove è stato riportato il legato: infatti, dobbiamo considerare come lo stesso se ne fosse sincerato; d) se questa aggiunta, a suo favore fosse stata riportata alla fine del testamento, dopo la clausola di dolo e la menzione della *mancipatio familiae*, avrebbe comportato uno stravolgimento della struttura del testamento⁴².

5. La segretezza dell'atto: un caso a mo' di esempio prima del Sc. Neroniano

In merito alla conoscibilità del contenuto dell'atto e del suo confezionamento, vorrei qui descrivere brevemente un episodio, questa volta narrato da Tac. *Ann.* 3.76, che riguarda l'apertura del testamento di Giunia Terzia, moglie di Gaio Cassio Longino e sorellastra di Marco Giunio Bruto (*C. Cassii uxor, M. Bruti soror*), organizzatori dell'assassinio di Giulio Cesare, la quale morì sessantaquattro anni dopo la battaglia di Filippi (*Et Iunia sexagesimo quarto post Philippensem aciem anno supremum diem explevit*).

Leggiamo che:

... testamentum eius multo apud vulgum rumore fuit, quia in magnis opibus cum ferme cunctos proceres cum honore nominavisset Caesarem omisit. quod civiliter acceptum neque prohibuit quo minus laudatione pro rostris ceterisque sollemnibus funus cohonestaretur. ...

⁴² È sufficiente riferire della struttura del testamento di Antonio Silvano, già richiamato a nt. 31, il quale termina con la clausola di dolo, la *mancipatio familiae*, luogo e data e, infine, il riconoscimento dell'atto da parte del militare. Cfr., ancora, L. MIGLIARDI ZINGALE, *Il testamento*, cit., 301 ss. e L.C. COLELLA, *I testamenti*, cit., 199 ss.

Secondo quanto narra Tacito, l'apertura del testamento di Giunia fu oggetto di molto rumore tra la gente (*testamentum eius multo apud vulgum rumore fuit*) perché, pur possedendo grandi ricchezze e nominato tutti i nobili con onore (*quia in magnis opibus cum ferme cunctos proceres cum honore nominavisset*), omise il Principe (*Caesarem omisit*). Ciò fu accettato con dignità (*quod civiliter acceptum*) e non fu proibito che il funerale fosse onorato con una lode (*neque prohibuit quo minus laudatione*) e con altre cerimonie solenni (*pro rostris ceterisque sollemnibus funus cohonestaretur*).

Al di là del rapporto parentale e di coniugio con i Cesaricidi, ciò che colpisce è l'esclusione dell'imperatore da un lascito testamentario: infatti, secondo quanto si legge in dottrina⁴³, questa era una «prassi ormai diffusa». Tenuto conto che Giunia Terzia apparteneva all'aristocrazia romana, sensibile certamente a tale prassi, perché non si seppe nulla di queste sue ultime volontà? Evidentemente perché se ne era assicurata l'assoluta segretezza, il che aveva provocato il 'chiacchiericcio' della gente all'apertura dell'atto cui lo stesso 'Cesare' (Tiberio) aveva reagito dignitosamente, non impedendo i funerali. Dunque, nessun ostacolo sopraggiunse contro il confezionamento delle *tabulae* della matrona romana. E come è possibile che ciò fosse avvenuto? Con tutta probabilità, si potrebbe supporre che la stessa Terzia abbia chiesto ai *domestici* di presenziare alla cerimonia di chiusura del testamento, come fece lo stesso Cicerone, secondo quanto da lui riportato in *Att.* 12.17[18a]⁴⁴ e correttamente rilevato in dottrina⁴⁵.

La segretezza delle disposizioni appare, dunque, il criterio ormai seguito nella formalità testamentaria e il successivo Sc. Neroniano (61 d.C.), vigente ai tempi di Plinio il Giovane, nato nell'anno dell'emanazione del provvedimento, si pone solo come ulteriore baluardo per ovviare alla problematica dei falsari, un criterio questo adottato anche dall'*ornata femina Aurelia*.

Secondo quanto afferma Suet. *Nero* 17⁴⁶:

⁴³ Cfr. G. VETTORI, 'Bonae matronae', cit., 171.

⁴⁴ A seguito delle critiche di Terenzia sul testamento di Cicerone (*quod scribis Terentiam de obsignatoribus mei testamenti loqui, primum tibi persuade me istaec non curare neque esse quicquam aut parvae curae aut novae loci*), egli si rende disponibile a farlo leggere a chiunque lo vorrà (*dabo meum testamentum legendum cui voluerit*), ciononostante, tenuto conto che non era necessaria una moltitudine di presenti, lo ha fatto sigillare da *domestici* (*quid enim opus erat multis? equidem domesticos iusseram*).

⁴⁵ S. SERANGELI, *Studi*, cit., 73.

⁴⁶ Tracce di questo Senatoconsulto, emanato sotto Nerone nel 61 d.C., si rinvengono nelle Paul. Sent. 5.25.6 (*Amplissimus ordo decrevit eas tabulas, quae publici vel privati contractus scripturam continent, adhibitis testibus ita signari, ut in summa marginis ad mediam partem perforatae triplici lino constringantur atque impositae supra linum cerae signa imprimantur*).

Adversus falsarios tunc primum repertum, ne tabulae nisi pertusae ac ter lino per foramina traiecto obsignarentur; cautum ut testamentis primae duae cerae testatorum modo nomine inscripto vacuae signaturis ostenderentur, ac ne qui alieni testamenti scriptor legatum sibi ascriberet.

Per la prima volta, contro i falsari si escogitò (*Adversus falsarios tunc primum repertum*) di non sigillare le tavolette se non dopo averle perforate e aver passato tre volte un cordoncino attraverso i buchi (*ne tabulae nisi pertusae ac ter lino per foramina traiecto obsignarentur*). Per quanto concerne i testamenti, si ordinò che venissero presentate ai testimoni, per apporvi la firma, soltanto le due prime tavolette, con sopra il solo nome del testatore (*cautum ut testamentis primae duae cerae testatorum modo nomine inscripto vacuae signaturis ostenderentur*), e si proibì che coloro i quali scrivevano un testamento per conto di altri, vi assegnassero un legato per sé (*ac ne qui alieni testamenti scriptor legatum sibi ascriberet*)⁴⁷.

Pertanto, l'iter di sigillatura del testamento rientra in un procedimento puramente 'meccanico', ormai consolidato al tempo di Gaio (2.104), e al contenuto delle *tabulae* si fa riferimento attraverso la *nuncupatio* di rinvio.

Sono due gli spunti di riflessione che possiamo trarre dalle parole dello Scrittore delle vite dei Cesari.

Il primo riguarda il divieto in capo al *testamentarius* di attribuirsi dei legati: dunque, se si possa proporre una divergenza tra lo scritto e il voluto, da imputare anche al comportamento doloso dello scriba, egli è comunque escluso dalla possibilità di ottenere dei lasciti⁴⁸.

ut exteriori scripturae fidem interior servet. Aliter tabulae prolatae nihil momenti habent), ma anche in I. 2.10.3 (... *ut hoc ius triperitum esse videatur, ut testes quidem et eorum praesentia uno contextu testamenti celebrandi gratia a iure civili descendant, subscriptiones autem testatoris et testium ex sacrarum constitutionum observatione adhibeantur, signacula autem et numerus testium ex edicto praetoris*). Cfr. M.L. DE FILIPPI, *Il testamento segreto romano e il senatoconsulto neroniano*, in *CEL*, II, 2018, 34 ss. Tuttavia, è da rilevare come questa disposizione senatoriale sia differente dal più famoso provvedimento propriamente detto *Sc. Neronianum*, «emanato auctore Nerone Caesare», dove si prevedeva la conversione di un legato *per vindicationem* invalido in uno *per damnationem*, se ne avesse avuto i requisiti minimi, così come possiamo ricavare da Gai 2.197-198, 212, 218, 220, 222. Su tale ricostruzione si rinvia a E. VOLTERRA, *Senatoconsulta*, in *Nuovo dig. it.*, XVI, Torino, 1969, 1070 s. Cfr., da ultimo, *Ricerche sulle tecniche di scrittura delle Istituzioni di Gaio*², a cura di P. Arces, Torino, 2022, 102 ss.

⁴⁷ Cfr., sul tema del falso, più di recente, M.G. RIZZI, *Poenam legis Corneliae ... statuit. L'apporto della legislazione imperiale allo sviluppo del falso in età classica*, Roma, 2022, in particolare, Cap. II.

⁴⁸ La sola via percorribile dal *testamentarius* sarebbe stato un accordo sottostante all'inse-

Il secondo, sicuramente più interessante, a mio modesto avviso, è osservare come, per combattere i falsari, l'unica indicazione visibile fosse il nome del testatore.

Tutto questo ci riporta alla questione iniziale: in base a quale elemento si può ritenere che vi sia un errore di nomina nel testamento? È chiaro come l'atto fosse, nella maggior parte dei casi, inequivocabilmente segreto⁴⁹.

Una conferma esplicita la ricaviamo, *a contrario*, da un passo ancora di Ulp. 46 *ad ed.* D. 28.3.11, nel quale si sostiene che un secondo testamento, sigillato da sette testimoni, ma nelle cui tavole non è scritto nulla, non rompe il *prius*, perché il «successivo è inesistente» (*Si binae tabulae proferantur diversis temporibus factae, unae prius, alia postea, utraeque tamen septem testium signis signatae, et apertae posteriores vacuae inventae sint, id est nihil scriptum habentes omnino, superius testamentum non est ruptum, quia sequens nullum est*)⁵⁰. Se il testamento non soggiacesse alla regola della segretezza, non si spiegherebbe, allora, la presenza di tavole validamente 'chiuso', ma vuote al loro interno.

6. Una breve conclusione

Alla luce di quanto abbiamo riferito fin qui, una conferma nella direzione che il testamento a Roma fosse, oltre che segreto, anche e soprattutto 'meditato', lo leggiamo chiaramente in un passo di Seneca, sulla cui conoscenza del diritto è inutile qui discutere⁵¹.

Mi riferisco a Sen. *ben.* 4.11.4-6, nel quale si chiarisce ulteriormente come vengano scelti gli eredi:

Quid? Cum ipso vitae fine constitimus, cum testamentum ordinamus, non beneficia nihil nobis profutura dividimus? Quantum temporis consumitur, quam diu secreto agitur, quantum et quibus demus! ... 5. Atqui numquam diligentius damus, numquam magis iudicia nostra torquemus, quam ubi remotis utilitatibus solum ante oculos honestum stetit. Tam diu

rimento nel testamento di un prelegato a favore dell'erede consenziente, che avrebbe poi trasferito la *res* allo scriba medesimo. Sul punto si rinvia, sopra, nt. 31.

⁴⁹ S. SERANGELI, *Studi*, cit., 87.

⁵⁰ Sull'interpretazione del frammento, si rinvia a R. MARINI, '*Prius testamentum*', cit., 117 ss.

⁵¹ Cfr., per tutti, il recente studio di F. BERTOLDI, *Lessico giuridico di Lucio Anneo Seneca*, Modena, 2021, *passim*.

officiorum mali iudices ... ubi mors interclusit omnia et ad ferendam sententiam incorruptum iudicem misit, quaerimus dignissimos, quibus nostra tradamus ... 6. At mehercules tunc magna voluptas subit cogitantem: «hunc ego locupletiore faciam et interim huius dignitati adiectis opibus aliquid splendoris adfundam». Si non damus beneficia nisi recepturi, intestatis moriendum sit.

Seguendo le parole del Maestro di Nerone, quando si arriva alla fine della nostra vita e facciamo testamento, forse che non dividiamo dei benefici che non ci arrecheranno alcun frutto? (*Cum ipso vitae fine constitimus, cum testamentum ordinamus, non beneficia nihil nobis profutura dividimus?*) Quanto tempo consumiamo, quali lunghi esami compiamo nel nostro intimo per decidere l'entità ed i destinatari dei nostri lasciti! (*Quantum temporis consumitur, quam diu secreto agitur, quantum et quibus demus!*). Eppure, mai siamo più oculati nel donare, mai più meticolosi nel giudicare, come quando, eliminato ogni tornaconto, abbiamo l'idea del bene come unica meta (*Atqui numquam diligentius damus, numquam magis iudicia nostra torquemus, quam ubi remotis utilitatibus solum ante oculos honestum stetit*). Proprio noi, che siamo stati così cattivi giudici dei nostri doveri (*Tam diu officiorum mali iudices ...*), quando la morte non lascia posto per tutte le altre cose e ci fornisce per le nostre sentenze un irreprensibile criterio di giudizio, ricerchiamo i più meritevoli per affidar loro i nostri beni (*ubi mors interclusit omnia et ad ferendam sententiam incorruptum iudicem misit, quaerimus dignissimos, quibus nostra tradamus ...*). Allora, una grande gioia penetra nell'animo di chi pensa: «io contribuirò ad ampliare il patrimonio di costui e aggiungendo altre ricchezze, arrecherò lustro al suo rango sociale» (*tunc magna voluptas subit cogitantem: «hunc ego locupletiore faciam et interim huius dignitati adiectis opibus aliquid splendoris adfundam»*). Se noi facciamo il bene solo con la speranza di una ricompensa, allora dovremmo morire senza far testamento! (*Si non damus beneficia nisi recepturi, intestatis moriendum sit*)⁵².

Al di là dell'ovvia rettitudine morale di Seneca, il testamento viene descritto come mezzo di 'riflessione' sull'operato della vita, non potendosi qui ritenere, dato il tenore generale del passo, che egli faccia esclusivo riferimento al proprio *modus procedendi* di confezionamento dell'atto, troviamo così un'ulteriore conferma che, essendo i lasciti meditati, essi sono il frutto

⁵² Ho adattato qui la traduzione di S. Guglielmino, Lucio Anneo Seneca, *I benefici. Testo latino, introduzione, versione e note*, Bologna, 1971, 211.

di una riflessione personalissima e segreta, almeno se si sceglie tale via⁵³.

⁵³ L'unica accortezza è quella di evitare che il testamento sia scritto in modo errato, se si preferisce non chiedere ausilio a un *testamentarius*. Si tratta del caso riportato da Scaev. 3 resp. D. 31.88.17: «*Lucius Titius hoc meum testamentum scripsi sine ullo iuris perito, rationem animi mei potius secutus quam nimiam et miseram diligentiam: et si minus aliquid legitime minusve perite fecero, pro iure legitimo haberi debet hominis sani voluntas*»: deinde heredes instituit. quaesitum est intestati eius bonorum possessione petita, an portiones adscriptae ex causa fideicommissi peti possunt. respondi secundum ea quae proponerentur posse. Secondo l'interpretazione di M. AMELOTI, *Il testamento*, cit., 114 nt. 6, «... il testamento è invalido, e solo l'acutezza di Scevola trova il modo di salvarne le disposizioni a titolo di fedecommesso, ravvisando nella dichiarazione del testatore una clausola codicillare».